



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 50 DEL 12/08/2020

Proposta ===== - ===== N. ==== DEL =====

ESTRATTO	
OGGETTO	Misure straordinarie Ferragosto 2020 — Divieto di detenzione e trasporto legna, bottiglie di vetro e superalcolici, materiali da campeggio e bivacco – Regolamentazione traffico e sosta – Divieto assoluto di assembramento - Delimitazione e chiusura Spiagge
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p style="text-align: center;">SI ORDINA</p> <ol style="list-style-type: none">1) VIETARE dalle ore 19.00 del 14 agosto 2020 sino alle ore 07.00 del 15 agosto 2020 qualsiasi accesso o balneazione ovvero assembramento di persone, nei tratti di spiaggia libera nel Comune di Capaci, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19, nonché, ai sensi dell'art 2, comma 3, della richiamata ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del Presidente della Regione Siciliana;2) Al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento, per il 14 agosto 2020 è fatto obbligo agli stabilimenti balneari, ricadenti su area demaniale o privata, la chiusura alle ore 21.00 di ogni attività di somministrazione e ogni altra attività di intrattenimento;3) VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2020 sino alle ore 20.00 del 15 agosto 2020, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Capaci;4) VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2020 alle ore 20.00 del 15 agosto 2020 1a detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo, nell'area a valle dell'autostrada, di tende, tendaggi, gazebi e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e

accampamenti di qualsiasi tipo e genere sulla spiaggia ed il litorale di Capaci;

- 5) **VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2020 alle ore 20.00 del 15 agosto 2020** la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, nell'area a valle dell'autostrada, con qualsiasi mezzo, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno del locale e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco, purché adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.;
- 6) **DIVIETO** di introdurre, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Capaci;
- 7) **DIVIETO** di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;
- 8) **DIVIETO** di apposizione tende ed accampamenti di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia ed il litorale;
- 9) **DIVIETO ASSOLUTO** di accensione fuochi e falò nel litorale e nella spiaggia;
- 10) **OBBLIGO** in capo ai gestori dei parcheggi privati che insistono nel litorale di Capaci di trasmettere al Comune di Capaci ed alla locale Stazione dei Carabinieri, **entro le ore 12.00 del 13 agosto 2020**, la comunicazione della capienza massima di autoveicoli, avendo cura di non favorire situazioni di assembrato;
- 11) **CHE** le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, assicurino il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.

SI AVVERTE

- Che l'inosservanza delle limitazioni sopra espone comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti.
- Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di "tumulti o gravi disordini", oppure "qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" o, comunque, se il comportamento costituisca "un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini", potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi.
- Che l'inosservanza delle normative anti Covid-19, in tema di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramenti, di obbligo sull'uso della mascherina comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al massimo edittale e la chiusura dell'attività

commerciale da giorni 5 a giorni 30.

- Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

SI DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Capaci e l'invio alla Prefettura di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana, alla Questura di Palermo, all'Assessorato al Territorio ed Ambiente, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Capaci, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Carini, al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Palermo.
- Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di consegnare la presente Ordinanza a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché ai gestori dei parcheggi insistenti sul litorale.

SI INVITA

- I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti, tutti i gestori di attività commerciali, nonché i gestori di parcheggi a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.